

===== STATUTO SOCIALE =====

===== ARTICOLO 1 =====

===== DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE =====

E' costituita una Società per Azioni con la denominazione

"INPS Gestione Immobiliare - IGEL S.p.A.". =====

===== ARTICOLO 2 =====

La Società, costituita in conformità alla previsione

dell'art. 20, comma 2, della Legge 9 marzo 1989 n. 88, ha per

oggetto la gestione, nel rispetto di criteri di economicità

ed efficienza, del patrimonio immobiliare da reddito

dell'INPS; il compimento di operazioni anche a carattere

straordinario di gestione del patrimonio immobiliare

dell'Istituto, sia da reddito che strumentale, sulla base di

mandati che l'Istituto si riserva di conferire di volta in

volta, previa valutazione delle opportunità offerte dal

mercato immobiliare. =====

Per il conseguimento dell'oggetto sopra riportato, la società

dovrà, per la gestione dei singoli cespiti immobiliari da

reddito dell'INPS, curare ogni profilo dell'amministrazione

del bene, compiendo tutti gli atti necessari od anche solo


utili od opportuni per l'espletamento in forma organica della

gestione, valorizzazione ed amministrazione dello stesso

patrimonio. =====

La Società dovrà, inoltre, nell'espletamento del mandato

generale e di quelli specifici, riguardanti cespiti che non



rientrano nel punto precedente, potrà assumere o concedere

appalti, stipulare vendite o acquisti, permutate e, in genere

ogni atto od operazione finalizzato al perseguimento

dell'oggetto sociale. Nella scelta dei soggetti con cui

operare, la società dovrà assicurare in particolare il

rispetto della normativa antimafia, nonché controllare,

attraverso le strutture dell'Istituto, la regolarità della

situazione contributiva degli stessi. =====

===== ARTICOLO 3 =====

La Società ha sede in Roma, attualmente in Viale Giulio

Cesare n. 14. Il civico indirizzo nel Comune di Roma potrà

essere modificato con decisione dell'Organo Amministrativo,

da iscrivere nel registro delle Imprese. =====

Con delibera dell'Assemblea dei soci possono essere istituite

e soppresse sedi secondarie, agenzie e rappresentanze in

Italia ed all'estero. =====

===== ARTICOLO 4 =====

Il domicilio dei soci agli effetti sociali è quello

risultante dal Libro dei Soci. =====

===== ARTICOLO 5 =====

La società avrà durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2010

(duemiladieci), salvo proroghe deliberate dall'assemblea

degli azionisti. =====

===== ARTICOLO 6 =====

===== CAPITALE SOCIALE - AZIONI OBBLIGAZIONI =====

Il capitale sociale è di Euro 7.746.750,00

(settemilionisettecentoquarantaseimilasettecentocinquanta)

suddiviso in azioni ordinarie del valore nominale di Euro

516,45 (cinquecentosedicimila virgola quarantacinque)

cadauna, di cui n. 7.650 (settemilaseicentocinquanta) di

categoria A, intestate all'INPS e non suscettibili di

trasferimento a terzi, salvo previa modifica del presente

Statuto, e n. 7.350 (settemilatrecentocinquanta) di categoria

B, che potranno liberamente circolare tra i soci originari,

mentre potranno essere alienate a terzi solo previo

gradimento da parte dell'INPS. I limiti alla circolazione

delle azioni di categoria B saranno fatti risultare dal

titolo. =====

===== ARTICOLO 7 =====

In caso di aumento del capitale sociale o di emissione di

obbligazioni convertibili in azioni, le nuove azioni e le

obbligazioni convertibili devono essere offerte in opzione ai

soci in proporzione al numero delle azioni da ciascuno di

essi possedute, ai sensi dell'art. 2441 C.C.. Le azioni o le

obbligazioni convertibili non optate, per le quali gli altri


soci non abbiano esercitato il diritto di prelazione previsto

dal 3° comma dell'art. 2241 C.C., potranno essere liberamente

collocate al meglio presso terzi a cura del Consiglio di

Amministrazione della società, ferma la necessità del previo

gradimento dell'INPS per l'assunzione della qualità di socio



da parte di tali terzi. =====

===== ARTICOLO 8 =====

Nel caso in cui l'INPS intendesse cedere a terzi le azioni di categoria A ad esso intestate, dovrà essere previamente modificato il presente statuto. =====

Nel caso in cui un possessore di azioni di categoria B intendesse cedere ad un terzo non socio, a qualsiasi titolo, le proprie azioni, dovrà previamente munirsi del gradimento dell'INPS nei confronti del cessionario. Dovrà inoltre comunicare a tutti gli altri soci titolari di azioni di categoria B le condizioni tutte della progettata cessione ed il nome del cessionario, offrendo ai soci in prelazione le stesse azioni. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione gli altri soci potranno decidere individualmente o collettivamente, se esercitare la prelazione, purchè per l'intero gruppo delle azioni offerte. =

In caso di mancato tempestivo esercizio dell'opzione, il trasferimento al terzo potrà avere corso senza ulteriori impedimenti. =====

E' riconosciuto, al socio che non possa alienare la partecipazione per il rifiuto del gradimento, il diritto di recesso. Le azioni di categoria B non possono essere costituite in pegno senza il gradimento dell'INPS. =====

===== ARTICOLO 9 =====

Ogni azione è indivisibile e dà diritto ad un voto. Nel caso

di comproprietà di un'azione, i diritti dei comproprietari
devono essere esercitati da un rappresentante comune da essi
nominato. =====

===== ARTICOLO 10 =====

La società può, emettere obbligazioni, a norma di legge. =====

La società può emettere anche obbligazioni convertibili in
azioni, soggette alle disposizioni degli artt. 6, 7 e 8 del
presente Statuto. =====

L'Assemblea Straordinaria determina il rapporto di cambio, il
periodo e le modalità della conversione. =====

===== ASSEMBLEE =====


===== ARTICOLO 11 =====

L'Assemblea, legalmente convocata e regolarmente costituita,
rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni,
prese in conformità alla legge ed allo Statuto, obbligano
tutti i soci, compresi gli assenti e i dissenzienti. =====

L'Assemblea, tanto in seduta straordinaria che ordinaria,
sarà tenuta presso la sede legale, salvo che il Consiglio di
Amministrazione abbia indicato altro luogo nell'avviso di
convocazione, purchè in Roma. =====

===== ARTICOLO 12 =====

L'Assemblea ordinaria e straordinaria è convocata mediante
avviso comunicato ai Soci contenente l'ordine del giorno e
tutti gli elementi prescritti dall'art. 2366 c.c. da
pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale almeno quindici giorni



prima di quello fissato per l'adunanza. In alternativa a quanto previsto dal precedente comma l'assemblea può essere convocata mediante le seguenti formalità: piego raccomandato con avviso di ricevimento; raccomandata notificata a mezzo ufficiale giudiziario; fax munito di rapporto di ricezione; lettera consegnata ai destinatari tramite società di recapito; purchè la comunicazione raggiunga il suo scopo almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza e di ciò risulti prova. =====

===== ARTICOLO 13 =====

Hanno diritto d'intervento in assemblea i soci che, almeno cinque giorni prima, abbiano depositato le rispettive azioni presso la sede sociale o gli istituti di credito o le società finanziarie eventualmente indicati nell'avviso di convocazione. =====

Il socio può farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge. =====

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe e decidere sul diritto di intervento all'Assemblea stessa. =====

===== ARTICOLO 14 =====

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dell'Amministratore Delegato ai sensi del successivo art. 23; in mancanza elegge il proprio Presidente. L'Assemblea, su

designazione del Presidente, nomina un Segretario. Non si fa
luogo alla nomina del Segretario quando il verbale
dell'Assemblea è redatto dal Notaio. =====

===== ARTICOLO 15 =====

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. =====

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno,
entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell' esercizio
Sociale. =====

===== ARTICOLO 16 =====

All'Assemblea ordinaria spettano le competenze previste
dall'art. 2364 c.c.. =====

===== ARTICOLO 17 =====


Per la costituzione dell'Assemblea ordinaria e per la
validità delle sue deliberazioni, tanto in prima che in
seconda convocazione, valgono le norme stabilite negli artt.
2368 e 2369 c.c.. =====

L'Assemblea straordinaria non potrà, validamente costituirsi
e deliberare se non con la presenza ed il voto favorevole
delle azioni di categoria A. =====

===== ARTICOLO 18 =====

Nel verbale di assemblea sono riassunte, su richiesta dei
soci, le loro dichiarazioni nel modo stabilito dal Presidente.

Il verbale è l'unico documento facente prova delle delibere
sociali e delle dichiarazioni dei soci. I verbali saranno
redatti secondo i termini e le formalità di cui all'art. 2375



C.C.. =====

===== CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE =====

===== ARTICOLO 19 =====

La Società adotta per la propria amministrazione e per il controllo il sistema tradizionale di cui agli articoli da 2380 a 2409 - septies del cod. civ.. =====

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 11 (undici) membri. L'INPS nomina sei (6) amministratori, tra cui il Presidente, ai sensi di Legge. =====

L'INPS può, in qualsiasi momento, procedere alla revoca degli amministratori da esso nominati, anche senza che ricorra giusta causa. =====

L'Assemblea ordinaria della società, con delibera per la quale hanno diritto al voto soltanto le azioni di categoria B, nomina cinque (5) amministratori. =====

Gli amministratori durano in carica un biennio e sono liberamente confermabili. =====

===== ARTICOLO 20 =====

Il Consiglio nomina un Amministratore Delegato tra i Consiglieri nominati dall'assemblea. =====

L'Amministratore Delegato esercita, su delega del Consiglio di Amministrazione, tutti i poteri di ordinaria amministrazione, nell'ambito delle direttive generali stabilite dal Consiglio medesimo. Allo stesso sono anche

conferiti, dal Consiglio, poteri di straordinaria
amministrazione, esclusi in ogni caso i poteri per legge non
delegabili. =====

===== ARTICOLO 21 =====

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede della
società o in altro luogo, purchè a Roma, tutte le volte che
il Presidente, o in caso di suo impedimento, l'Amministratore
Delegato, lo giudichino necessario o quando ne sia fatta
domanda scritta da almeno tre dei suoi membri. Di regola la
convocazione è fatta almeno 7 (sette) giorni prima. =====

Dell'adunanza, salvo i casi di urgenza nei quali può aver
luogo telegraficamente anche con il preavviso di soli tre
giorni lavorativi. Della convocazione viene nello stesso
termine dato avviso ai sindaci effettivi. =====

Le riunioni del Consiglio saranno comunque valide anche se
non convocate nei modi di cui sopra, quando risultino
presenti tutti i Consiglieri ed i Sindaci. =====


===== ARTICOLO 22 =====

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è
necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori
in carica. =====

Le deliberazioni del Consiglio sono assunte ai sensi
dell'art. 2388 c.c.. =====

===== ARTICOLO 23 =====

Le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da



processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario. =====

===== ARTICOLO 24 =====

Il Consiglio di Amministrazione promuove gli atti di indirizzo necessari per il raggiungimento dello scopo sociale; delibera il piano annuale delle spese previste per il successivo triennio e le successive previsioni annuali di entrata; delibera il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo; svolge l'attività di verifica dei risultati della gestione secondo criteri e modalità stabiliti dallo stesso Consiglio. =====

===== FIRMA - RAPPRESENTANZA SOCIALE =====

===== ARTICOLO 25 =====

La firma e la rappresentanza sociale di fronte a terzi ed in giudizio spettano al Presidente e all'Amministratore Delegato disgiuntamente, nell'ambito delle rispettive competenze. =====

===== COLLEGIO SINDACALE =====

===== ARTICOLO 26 =====

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due sindaci supplenti, tutti iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea. I componenti del Collegio Sindacale restano in carica per tre esercizi e scadono dalla carica alla data

dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio. La cessazione dei Sindaci, per scadenza del termine, ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito. =====

Al Collegio Sindacale è demandato, ricorrendone le condizioni, il controllo contabile ai sensi dell'art. 2409 bis c.c.. =====

===== BILANCIO =====

===== ARTICOLO 27 =====

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno. =====

Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2004. =====


Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione deve sottoporre all'Assemblea, nei modi e nei termini di legge, il bilancio. =====

L'Assemblea è sovrana nel decidere assegnazione a riserve o l'eventuale riparto degli utili netti residui dopo tutti gli accantonamenti a copertura dei rischi e l'assegnazione alla riserva legale. =====

Il bilancio sociale potrà essere sottoposto, a seguito di delibera assembleare, da adottarsi anno per anno, a revisione contabile a titolo volontario da parte di società di revisione iscritta all'Albo Consob. =====

===== DIRITTO DI RECESSO =====

===== ARTICOLO 28 =====



Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro
azioni, i soci che non hanno concorso alle deliberazioni
riguardanti: =====

a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando
consente un cambiamento significativo dell'attività della
Società; =====

b) la trasformazione della società; =====

c) il trasferimento della sede sociale all'estero; =====

d) la revoca dello stato di liquidazione; =====

e) la modifica dei criteri di determinazione del valore
dell'azione in caso di recesso; =====

f) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di
voto o di partecipazione. =====

I termini e le modalità di esercizio del diritto di recesso,
nonchè i criteri di determinazione del valore dell'azione in
caso di recesso, ed il procedimento di liquidazione sono
disciplinati ai sensi degli articoli 2437-bis, 2437-ter e
2437-quater, c.c.. =====

F.to Andrea Amatucci =====

F.to Giovanni Battista Guglielmi =====

F.to Franco Lupo Notaio =====